


Cron. N. 1315/2021

N. R.G. 2/2020

F.A. SHOES SRL



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavolitti

AP - 8 GIU. 2021
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Luigi Cirillo	PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Sirianni	GIUDICE
Dott.ssa Francesca Calagna	GIUDICE REL.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto dalla **F.A. SHOES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (di seguito anche solo "F.A. SHOES") ai sensi dell'art.161 comma 6 L.F. come modificato con D.L. 83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, depositato in data 5 agosto 2020 con riserva di deposito della proposta e del piano;

Visto il decreto di questo Tribunale, depositato in data 6 agosto 2020, con il quale veniva concesso al legale rappresentante p.t. della società istante termine di novanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul Registro delle Imprese, e dunque sino al 4 novembre 2020, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.F. nonché *i)* la proroga di ulteriori trenta giorni, quindi fino al 4 dicembre 2020, concessa con provvedimento del 26 agosto 2020; *ii)* la proroga di ulteriori trentadue giorni, quindi fino al 15 gennaio 2021, concessa con provvedimento del 16 novembre 2020; *iii)* la proroga disposta dal provvedimento del 30 dicembre 2020 con cui venivano concessi giorni sessanta per il deposito del piano; *iv)* l'ulteriore proroga del termine fino alla data fissata per l'udienza prefallimentare del 15 aprile 2021, disposta con provvedimento del 25 febbraio 2021;

Vista l'istanza depositata in data 9 aprile 2021 con la quale la società proponente ha chiesto un'ulteriore proroga ai sensi dell'art. 9, co. 4, D.L. 23/2020;

Visto il parere del Commissario Giudiziale depositato il 22 aprile 2021;

Visto il decreto di questo Tribunale del 3 maggio 2021, con cui veniva fissata la



convocazione del legale rappresentante della società per l'udienza del 13 maggio 2021 dinanzi al Giudice Delegato al fine di assumere determinazioni circa l'ammissibilità del concordato preventivo ai sensi degli artt. 161, co. 6, e 162 co. 2 e 3, L.F.;

Rilevato che pende nei confronti della F.A. SHOES SRL IN LIQUIDAZIONE istanza per la dichiarazione di fallimento, che detta istanza è stata discussa all'udienza del 22 aprile 2021 e che, con provvedimento di questo Tribunale del 3 maggio 2021, è stata disposta la riunione del procedimento prefallimentare R.G. n. 60/2020 alla procedura di concordato preventivo R.G. n. 2/2020, subordinando all'esito di questa la decisione in ordine alla predetta istanza di fallimento;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2021;

OSSERVA

Con istanza del 9 aprile 2021 la F.A. SHOES S.R.L. ha chiesto una ulteriore proroga del termine concesso dal Tribunale per la presentazione del piano di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall. richiamando l'art. 9, co. 4, D.L. 23/2020 a mente del quale *"Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*. Con la predetta istanza, la ricorrente ha richiamato gli effetti delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 in relazione al tentativo di superare la crisi e riprendere l'attività, evitando il ricorso allo strumento concordatario.

Con atto del 22 aprile 2021, come integrato in data 20 maggio 2021, il Commissario Giudiziale ha espresso il proprio parere negativo in relazione alla concessione della proroga richiesta evidenziando come la proroga di sessanta giorni concessa in data 30 dicembre 2020 (poi a sua volta ulteriormente prorogata fino alla data del 15 aprile 2021) sia già stata concessa ex art. 9, co. 4, D.L. 23/2020 e come l'istanza del 9 aprile 2021 sia, comunque, sfornita della allegazione degli elementi richiesti dal D.L. 23/2020.

All'udienza del 13 maggio 2021, riportandosi all'istanza, la ricorrente ha evidenziato la necessità di una trentina di giorni per superare la crisi, evidenziando come le proroghe godute finora non siano state concesse ex D.L. 23/2020. Inoltre, nel termine assegnato in udienza, la società ricorrente ha depositato delle note con le quali ha ribadito che l'art. 9, co. 4, D.L. 23/2020 non è mai stato applicato nei suoi confronti. In merito alla proroga, ha evidenziato che gli elementi giustificativi della richiesta sono stati



puntualmente indicati nel “ritenuto” dell’istanza. La F.A. SHOES ha, quindi, insistito per una proroga di ulteriori novanta giorni.

Orbene, com’è noto il D.L. 23/2020 ha introdotto “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali?*” e, in particolare, agli artt. 4 ss., “*Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19*”. La *ratio* dell’intervento si fonda, evidentemente sulla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto (e sta ancora producendo) sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi. Il tutto in una cornice di interventi, anche di matrice europea, di sostegno all’economia nella attuale situazione di emergenza.

Con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 9, co. 4, D.L. 23/2020, deve rilevarsi come la proroga prevista non rappresenti un automatismo atteso che, da un lato, la stessa presuppone l’indicazione di “*elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*”, dall’altro, il Tribunale – acquisito il parere del Commissario Giudiziale – “*concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi*”. Per espressa previsione del legislatore la proroga è concedibile anche ove penda istanza di fallimento e il termine concesso sia già stato prorogato.

Ebbene, venendo al caso di specie deve evidenziarsi come, di fatto, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato con riserva ad oggi siano trascorsi duecentonovantasei giorni e che, dall’ultima proroga del 30 dicembre 2020, siano trascorsi centoquarantunove giorni. Questo Tribunale è consapevole del fatto che il dato matematico non è in sé certamente dirimente poiché, nelle intenzioni del legislatore dell'emergenza, anche in pendenza di istanza di fallimento, il termine già prorogato (per un massimo di giorni sessanta ex art. 161, ult. co., L. Fall.) può essere ulteriormente prorogato di giorni novanta.

Tuttavia, ostano alla concessione del termine richiesto due elementi, il primo dei quali assorbente peraltro ogni ulteriore profilo.

È agli atti come, delle diverse proroghe concesse, l’ultima di giorni sessanta, poi ulteriormente prorogata fino al 15 aprile 2021, sia stata concessa sulla scorta del parere reso dal Commissario Giudiziale proprio ai sensi dell’art. 9, co. 4, D.L. 23/2020. Tanto risulta se si considera il visto apposto in calce al detto parere con cui è stata concessa una proroga di sessanta giorni, poi ulteriormente prorogata fino al 15 aprile 2021, come sopra ricordato. Non può, del resto, giungersi ad altra conclusione se solo si considera che, goduto il termine massimo di centoventi giorni (provvedimento del 6 agosto 2021 e



proroga concessa il 26 agosto 2021), in pendenza dell'istanza di fallimento, detto termine è stato prorogato al 15 gennaio 2021 e, poi, prorogato di sessanta giorni e per effetto di ulteriore proroga, quindi, fino al 15 aprile 2021.

Perciò, ad una prima proroga, concessa in pendenza di fallimento, è seguita una ulteriore proroga sulla scorta del D.L. 23/2020, richiamato dal parere del Commissario del 29 dicembre 2020. In questo senso, a poco rileva che il D.L. 23/2020 non fosse stato espressamente richiamato dalla F.A. SHOES nella richiesta di "un maggior periodo di tempo" del 23 dicembre 2020, in quanto detta ulteriore proroga - per un totale di centocinque giorni (provvedimento del 30 dicembre 2020 e ulteriore proroga del 25 febbraio 2021) - non avrebbe potuto essere concessa se non sulla scorta di quella eccezionalmente prevista dal D.L. 23/2020. In tal senso, il visto apposto in calce al parere ne ha chiaramente fatte proprie le motivazioni. Deve peraltro rilevarsi come dall'istanza di proroga risulta che la F.A. SHOES fosse a conoscenza del parere espresso dal Commissario Giudiziale il 29 dicembre 2020, avendolo espressamente richiamato nell'istanza da ultimo presentata.

Per quanto le circostanze sinora richiamate siano sufficienti a condurre alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, appare opportuno evidenziare, per ragioni di completezza, come l'istanza di proroga della F.A. SHOES del 9 aprile u.s., sebbene tempestiva, sia comunque sfornita dei concreti e giustificati motivi legati agli effetti della pandemia richiesti dall'art. 9, co. 4, D.L. 23/2020, non potendosi certamente intendersi tale il generico richiamo all'incidenza negativa della pandemia sulle "possibilità di lavoro e di confronto di ciascuno" e alle circostanze riferite con la relazione informativa dell'11 marzo 2021 (punto H, difficoltà relative all'acquisizione della documentazione relativa all'immobile della società).

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte e per quanto rileva in questa sede, che l'istanza di proroga vada rigettata, che il mancato deposito nei termini della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161 L.F. non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità e che, con provvedimento separato e contestuale si delibererà sulla istanza di fallimento pendente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161 e 162 L.F.,

Rigetta l'istanza di proroga del 9 aprile 2021;

Dichiara la proposta di concordato preventivo presentata dalla **F.A. SHOES S.R.L.** **IN LIQUIDAZIONE** inammissibile.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, al Commissario Giudiziale e al P.M.



Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28 maggio 2021.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Francesca Calagna

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Cirillo

